



24 maggio 2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione del 24 maggio 2023 dell'ordinanza del DATEC sulla ga- ranzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità

1. Punti essenziali del progetto

Oggi l'etichettatura dell'elettricità viene effettuata su base annuale. Per documentare il consumo invernale di elettricità si possono quindi utilizzare anche le garanzie di origine (GO) dell'estate. Ciò comporta una distorsione della situazione reale. In Svizzera, infatti, nel semestre estivo si produce molta più elettricità rispetto al semestre invernale; per i consumi vale invece l'esatto contrario, dal momento che in inverno se ne consuma molto di più che in estate. Nel nostro Paese c'è quindi un'eccedenza di elettricità in estate e una carenza in inverno. Con la presente revisione dell'ordinanza si intende passare a un'etichettatura trimestrale dell'elettricità. In futuro, quindi, per l'elettricità fornita in un determinato trimestre civile potranno essere utilizzate solo le GO emesse per la produzione elettrica dello stesso trimestre. Ciò permetterà una corrispondenza temporale (trimestrale) tra produzione e consumo. L'etichettatura dell'elettricità continuerà a essere inviata annualmente.

La cadenza trimestrale dell'etichettatura permetterà una migliore rappresentazione della stagionalità della produzione e del consumo di elettricità, aumentando così la trasparenza dell'etichettatura stessa. I consumatori finali avranno la certezza che l'origine dichiarata dell'elettricità che ricevono corrisponde al loro consumo stagionale.

Dal punto di vista dell'economia energetica si osserva che l'etichettatura trimestrale dell'elettricità assicura che i prezzi delle GO riflettano i segnali di penuria energetica corretti: le GO per la produzione estiva saranno più economiche, quelle per la produzione invernale più costose. Verrà così creato un incentivo a spostare la produzione elettrica in inverno, ricorrendo allo stoccaggio stagionale oppure incrementando la capacità produttiva delle centrali elettriche con un'elevata produzione invernale. Ciò contribuirà a decongestionare il sistema di approvvigionamento elettrico durante la critica fase invernale.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche proposte non comportano particolari conseguenze a livello finanziario, di personale né di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3. Conseguenze sull'economia, l'ambiente e la società

L'etichettatura trimestrale dell'elettricità creerà maggiore trasparenza per i consumatori riguardo all'origine e alla qualità dell'elettricità che ricevono. Il prezzo delle GO per la produzione elettrica invernale viene aumentato, il che può favorire l'incremento della produzione invernale.

L'onere per il passaggio all'etichettatura trimestrale dell'elettricità è contenuto. Non viene introdotta alcuna modifica in relazione all'emissione delle GO. Anche per l'annullamento delle GO non cambia fondamentalmente nulla. Poiché l'etichettatura dell'elettricità non può essere inviata più di una volta in un anno civile, è possibile annullare le GO contemporaneamente per tutti e quattro i trimestri anche solo dopo il periodo di etichettatura. L'onere supplementare richiesto è contenuto anche grazie alla crescente digitalizzazione della vendita di energia elettrica e a una migliore piattaforma informatica dell'organo di esecuzione dedicata al sistema delle GO; i processi sono in gran parte automatizzati. Allo scopo di concedere il tempo sufficiente per la conversione dei processi, le nuove disposizioni entreranno in vigore solo all'inizio del 2027 e pertanto avranno effetto per la prima volta solo a partire dall'anno di fornitura 2027. Questo rinvio è necessario non da ultimo perché talvolta le imprese soggette all'obbligo di etichettatura acquistano le GO già con tre o quattro anni di anticipo attraverso contratti a lungo termine e il passaggio all'etichettatura trimestrale dell'elettricità avrà un effetto sul valore delle GO per i

trimestri corrispondenti. Inoltre, il passaggio al nuovo sistema può influire anche sul tipo di prodotti dell'azienda di approvvigionamento elettrico e quindi sulle tariffe e sui prezzi. Nel caso delle imprese pubbliche occorre talvolta portare a termine anche determinati processi politici.

L'onere aggiuntivo a carico di un'azienda elettrica municipale è stimato in un mese-persona all'anno, pari cioè a meno dell'uno per mille del prezzo al consumo dell'elettricità. Le aziende di approvvigionamento elettrico molto piccole affidano di solito l'etichettatura dell'elettricità a fornitori di servizi esterni, il che riduce i costi grazie all'effetto di scala.

4. Rapporto con il diritto europeo

Anche la normativa UE contiene disposizioni in materia di garanzie di origine e di etichettatura dell'elettricità¹, ma non disciplina nel dettaglio la periodicità dell'etichettatura nel corso dell'anno. A questo riguardo gli Stati membri dell'UE sono liberi di decidere autonomamente.

5. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 capoversi 1, 1^{bis} e 3

Siccome a partire dall'anno di fornitura 2027 l'etichettatura dell'elettricità dovrà essere effettuata su base trimestrale, a partire dal 1° gennaio 2027 gli impianti di produzione più piccoli (potenza pari o inferiore a 30 kVA) non potranno più usufruire della possibilità di farsi rilasciare le garanzie di origine su base annua (cpv. 1). Gli esercenti di impianti ancora sprovvisti di una procedura automatica per la trasmissione dei dati di misurazione e che pertanto rilevano manualmente la produzione elettrica possono avvalersi della deroga di cui al capoverso 1^{bis} e continuare a certificare l'intera produzione annua nella stessa GO. In tal caso devono comunicare i dati della produzione all'organo di esecuzione entro la fine di febbraio dell'anno successivo (art. 5 cpv. 4 lett. c). La modifica apportata al capoverso 3 è di natura puramente redazionale.

Articolo 8 capoverso 1^{bis}

Nel caso della produzione elettrica degli impianti di piccole dimensioni di cui all'articolo 1 capoverso 1^{bis}, che viene rilevata annualmente, i fornitori di elettricità che acquistano le relative GO ai fini dell'etichettatura devono basarsi su profili di immissione in rete adeguati per poter ripartire sui singoli trimestri la quantità di elettricità rilevata a fine anno. Nel settore questi profili vengono già utilizzati, soprattutto a fini previsionali. Il profilo di immissione impiegato deve essere presentato all'organo di esecuzione che lo richieda ai fini di un controllo.

Occorre procedere allo stesso modo anche per i consumatori finali che non sono ancora dotati di un contatore intelligente (smart meter). Un tale dispositivo permette di rilevare facilmente i consumi trimestrali. In mancanza di esso, per una corretta attribuzione delle GO il consumo trimestrale deve essere ricavato sulla base dei cosiddetti profili di carico standard oppure attraverso un altro metodo adeguato. L'organo di esecuzione o l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) possono emanare raccomandazioni in materia.

¹ Cfr. in particolare l'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), versione secondo GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

6. Commento agli allegati

Allegato 1

Numeri 2.1–2.3

Il nuovo numero 2.1 sancisce l'obbligo di etichettatura trimestrale dell'elettricità. L'attuale numero 2.2 è obsoleto, così come la seconda parte del periodo al numero 2.3.